

P.A.E.R.

PROPOSTA di PIANO AMBIENTALE ED ENERGETICO REGIONALE

Allegato 5 alla Scheda A.3

Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra

Approvate con Legge Regionale 21 marzo 2011, n. 11

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23.03.2011.



REGIONE TOSCANA

Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra

1. La Legge regionale n.11/2011

La Regione Toscana ha adottato in data 21 marzo 2011 la Legge n.11/2011 "Disposizioni di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia".

La norma contiene una articolata disciplina, riportata di seguito al fine di rendere più agevole la lettura di cui alla Tabella del paragrafo 2) contenente, propriamente, le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra. In particolare si richiamano gli articoli della norma maggiormente significativi:

Art. 4 LR 11/2011 Applicabilità

I procedimenti relativi all'autorizzazione unica, ovvero al titolo abilitativo sostitutivo, in corso all'entrata in vigore della l.r. 11/2011, sono conclusi ai sensi della previgente normativa, qualora siano intervenuti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.

Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 megawatt, i procedimenti relativi all'autorizzazione unica, in corso all'entrata in vigore della l.r. 11/2011, sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora alla stessa data sia stato acquisito il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o la pronuncia positiva di VIA.

Art. 5 LR 11/2011 Aree urbanizzate e casse di espansione

1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all'interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r. 1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell'articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa l.r. 1/2005.

2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell'esercizio della cassa di espansione.

Art. 6 LR 11/2011 Cumulo di impianti

1. Al fine di prevenire ogni pregiudizio a carico dell'ambiente e del paesaggio, in relazione all'effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro vicini, la distanza minima tra gli impianti è di duecento metri per gli impianti di potenza superiore a 200 kW nonché per gli impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale di cui all'art. 7 comma 1. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di cento metri.

2. La disposizione di cui al comma 1., non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW), agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree degradate come individuate nell'allegato A, nonché agli impianti fotovoltaici a terra localizzati nelle aree di cui all'art.5

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, si applicano anche ai procedimenti in corso di cui all'art.4, commi 2 e 3

Art. 7 LR 11/2011) - Perimetrazione

1. La Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'Allegato A)

Art. 8 LR 11/2011) Sovrapposizione di tipologie

1. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo comportano la sovrapposizione di tipologie di aree di cui all'allegato A, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, ovvero della verifica del titolo abilitativo sostitutivo, si applica il criterio più restrittivo.

Art. 9 LR 11/2011) - Prescrizioni

1. Per gli impianti autorizzati o già realizzati è consentito l'ampliamento entro i limiti di potenza previsti dal presente allegato.

2. È vietato l'uso di diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico.

PARAGRAFO 2. Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra. Tabella (ex allegato A L.R. 11/2011)

Le aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra sono state individuate dalla Lr n.11/2011 nell'Allegato A) ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

Il primo comma dello stesso art. 4 conteneva la previsione che le Aree Non Idonee così individuate divenissero contenuto della programmazione energetica regionale. Ai sensi di tali disposizioni il Piano Ambientale ed Energetico Regionale fa propri i contenuti di cui all'allegato A) della L.r. n.11/2011

Si riporta quindi la tabella che individua le aree non idonee, fatte salve le norme generali e prescrizioni di cui al paragrafo precedente nonché le specifiche eccezioni definite al paragrafo 3

TABELLA

Tecnologie: potenza e dimensione	Siti Inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (trattasi dei siti relativi a Piazza del Duomo di Pisa, centri storici di Firenze, San. Gimignano, Siena e Pienza, la Val d'Orcia)	Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/04	Aree e immobili vincolati ai sensi dell' art. 136 del d.lgs 42/04 (ex lege 1497/39)
<i>Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW</i>	<p style="text-align: center;">Non idonee (* (** (***)</p> <p>Motivazioni: l'inserimento di impianti fotovoltaici compromette sia la visibilità che l'integrità storico-paesaggistica dei siti. Le note asteriscate si riferiscono solo all'ambito territoriale della Val d'Orcia ove gli impianti previsti nella presente fascia sono ammissibili esclusivamente nelle aree urbanizzate, nelle aree degradate ed ai fini del mantenimento del presidio del territorio, in qualità di attività connessa all'agricoltura</p>	<p style="text-align: center;">Non idonee</p> <p>Motivazioni: i beni vincolati per decreto rappresentano elementi di rilevante interesse culturale che vengono integralmente tutelati anche nella loro percezione visiva</p>	<p style="text-align: center;">Non idonee (* (** (***)</p> <p>Motivazioni: trattasi di aree vincolate per decreto che rappresentavano nell'accezione originaria del 1939 rilevante interesse paesaggistico "bellezze naturali" che in generale devono essere tutelate nella loro percezione visiva d'insieme; l'inserimento di impianti di limitate dimensioni, adeguatamente localizzati, può ritenersi ammissibile ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura, nelle aree caratterizzate da degrado e nelle aree urbanizzate</p>
<i>Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW</i>	<p style="text-align: center;">Non idonee</p> <p>Motivazioni: l'inserimento di impianti fotovoltaici compromette sia la visibilità che l'integrità storico paesaggistica dei siti.</p>		<p style="text-align: center;">Non idonee (* (** (***)</p> <p>Motivazioni: vedi sopra</p>

<i>Impianto con potenza superiore a 200 kW</i>	Non idonee Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni compromette la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate		Non idonee (**) Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva integrale delle aree tutelate
Tecnologie: potenza e dimensione	Zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, di cui al paragrafo 4.	Emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali	Aree naturali protette (nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS
<i>Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW</i>		Non idonee (*) (**) Motivazioni: trattasi dei parchi di rilevante valore culturale ed ambientale specificatamente individuati da disposizioni di settore: parco archeologico città del Tufo, parchi della Val di Cornia, Parco archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata; la loro tutela e salvaguardia non consente l'istallazione a terra di impianti di consistenti dimensioni. Limitatamente alle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia	
<i>Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW</i>	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: in relazione alla l.r. 1/2005 art. 48 (PIT), art. 51 (PTC) ed art. 53 (P.S.) sono definite le aree di particolare pregio paesaggistico e le invarianti strutturali da tutelare che l'inserimento di tali impianti potrebbe compromettere. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa	Non idonee (*) (**) Motivazioni: vedi sopra	Non idonee (*) (**) (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono

	all'agricoltura, e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.		ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
<i>Impianto con potenza superiore a 200 kW</i>	Non idonee Motivazioni: l'inserimento di impianti di consistenti dimensioni rischia di compromettere la percezione visiva d'insieme delle aree tutelate	Non idonee (* (** Motivazioni: vedi sopra	Non idonee (* (** (***) Motivazioni: vedi sopra

Tecnologie: potenza e dimensione	Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar	Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P. di cui al paragrafo 4	Zone vincolate ex articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), d.lgs. 42/2004 (ex Galasso)
<i>Impianto con potenza superiore a 5 KW ed inferiore od uguale a 20 KW</i>			
<i>Impianto con potenza superiore a 20 kW ed inferiore od uguale a 200 kW</i>	Non idonee Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico	Non idonee (* (** (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (* (** (***) Motivazioni: le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado ed urbanizzate, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.
<i>Impianto con potenza superiore a 200 kW</i>		Non idonee (** (***) Motivazioni: tali ambiti rappresentano sistemi ecologico-ambientali sensibili ove tali interventi rischiano di comprometterne la funzionalità e l'equilibrio ecosistemico. Ai fini del mantenimento del presidio del territorio in qualità di attività connessa all'agricoltura e nelle aree caratterizzate da degrado, sono ammissibili gli impianti previsti nella presente fascia.	Non idonee (** Motivazioni: Le categorie di beni individuate rappresentano emergenze ambientali e paesaggistiche di particolare rilevanza; l'inserimento di tali impianti rischia di compromettere la valenza paesaggistico ambientale e percettiva delle categorie di beni individuate

PARAGRAFO 3. Eccezioni alle non idoneità individuate dalla tabella di cui al paragrafo 2 (ex allegato A L.R. 11/2011)

(*)	aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico
(**)	aree degradate. Per aree degradate si intende: a) le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l'esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storicoculturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32); b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra; c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.
(***)	attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009, paragrafo 4, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1 MW. L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.

PARAGRAFO 4. Zone all'interno di coni visivi, aree agricole di particolare pregio, e Aree D.O.P e I.G.P. (Art. 7 della LR n.11/2011)

La LR n.11/2011 prevedeva, all'art 7, che la Regione procedesse, ai sensi dello stesso articolo 7, commi 1 e 3, all'individuazione: *“delle aree non idonee inerenti zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a indicazione geografica tipica (IGP).”*

Tali aree sono state individuate con la **Deliberazione Consiglio Regionale n. 68 del 2011** così come integrata dalla DGR n. **107 del 20-02-2012**. Il PAER ripropone e fa propri i contenuti di cui alle suddette Deliberazioni. Le tavole sono pubblicate sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/territorio/visualizza_asset.html_2110145263.html

Provincia	TAVOLE	
	a) Zone all'interno di coni visivi e Aree agricole di pregio	b) Diversa perimetrazione all'interno delle aree DOP e IGP
AR	1 a / I	
AR	1 a / II	
FI	2 a / I	
FI	2 a / II	
FI	2 a / III	
GR	3 a / I	3 b / I
GR	3 a / II	3 b / II
GR	3 a / III	3 b / III
GR	3 a / IV	3 b / IV
GR	3 a / V	3 b / V
LI	4 a / I	4 b / I
LI	4 a / II	4 b / II
LI	4 a / III	4 b / III
LU	5 a / I	
LU	5 a / II	
MS	6 a / I	
MS	6 a / II	
PI	7 a / I	7 b / I
PI	7 a / II	7 b / II
PT	8 a / I	
PO	9 a / I	9 b / I
SI	10 a / I	10 b / I
SI	10 a / II	10 b / II
SI	10 a / III	10 b / III
SI	10 a / IV	10 b / IV